

L. 5-3-1973 n. 40

Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali.

Publicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1973, n. 78.

L. 5 marzo 1973, n. 40 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1973, n. 78.

(2) Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 2, L. 8 marzo 1968, n. 221.

Articolo unico

Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.